

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2934

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1997

—————

Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

—————

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge mira ad introdurre misure di accelerazione e razionalizzazione del processo dinanzi al giudice amministrativo, da una parte recependo istanze ormai consolidate tra gli operatori e in dottrina in ordine ai provvedimenti istruttori, a quelli cautelari e a quelli con i quali si sancisce l'obbligo di provvedere da parte della pubblica amministrazione, dall'altra introducendo disposizioni speciali per i processi in alcune particolari materie, quali quelli relativi alle procedure di realizzazione di opere pubbliche, ai procedimenti di privatizzazione o a provvedimenti delle Autorità indipendenti. Si è ritenuto, infine, opportuno ritoccare l'attuale composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa inserendo alcuni componenti esterni alle magistrature amministrative.

In particolare, gli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 riprendono e integrano alcune proposte già presentate dal Governo nella precedente legislatura (Atto Senato n. 1124) nella parte relativa alla giustizia amministrativa e poi richiamate nel «libro bianco» sul rilancio delle grandi opere infrastrutturali per lo sviluppo e l'occupazione del 1995 e su cui si era espresso in maniera sostanzialmente favorevole anche l'Adunanza generale del Consiglio di Stato (parere n. 236/94 in data 6 ottobre 1994). Tali proposte sono, ora, recepite anche dal disegno di legge atto Camera n. 3920 (dell'attuale legislatura) di iniziativa dell'onorevole Frattini.

L'articolo 1 contiene disposizioni tendenti a sollecitare l'istruttoria, anticipando il momento del deposito di documenti diversi dal provvedimento impugnato da parte dell'amministrazione e abbreviando il ritardo nella decisione finale dovuto a eventuali pronunzie interlocutorie (commi 1 e 2). Il

comma 3 è volto ad evitare i rinvii spesso necessari dopo la fissazione dell'udienza di appello (e spesso dopo lo studio del gravame, almeno da parte dei non relatori) quando ci si accorga che documenti esistenti in primo grado e conosciuti dal tribunale amministrativo regionale (TAR) mancano nel fascicolo del Consiglio di Stato, perchè ritirati dalle parti presso la segreteria del TAR: tale previsione è contraria agli articoli 189 del codice procedura civile e 77 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, i quali però si innestano in un regime istruttorio del tutto diverso da quello del processo amministrativo.

L'articolo 2 introduce un procedimento speciale semplificato e accelerato (in analogia a quello previsto dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di accesso agli atti amministrativi) per la impugnazione del silenzio dell'amministrazione, prevedendo che, in caso di accoglimento del ricorso, sia fissato all'amministrazione stessa un termine per provvedere e sia nominato un commissario per il caso di ulteriore inadempimento.

Si trasforma, pertanto, il ricorso contro il cosiddetto silenzio-rifiuto della pubblica amministrazione in un procedimento d'urgenza, definibile dunque in tempi brevi, e per di più si prevede un passaggio immediato alla fase dell'ottemperanza, eventualmente anche con l'esercizio di poteri sostitutivi. Ciò per evitare che la dichiarazione dell'obbligo di provvedere (che di per sè non soddisfa l'interesse sostanziale del ricorrente) sopraggiunga dopo i lunghi tempi del processo ordinario e richieda ulteriori complesse procedure per il suo adempimento.

L'articolo 3 contiene una nuova disciplina generale del processo cautelare. In primo

luogo, il tradizionale requisito del *fumus boni iuris* viene reso più rigoroso, richiedendosi ora una ragionevole certezza sul buon esito della lite. In secondo luogo, la proposta sancisce anche in via normativa quella estensione delle «misure cautelari» al di là della tradizionale formula della «sospensione» che già di fatto è stata realizzata dalla giurisprudenza. Inoltre, si prevede che il giudice possa definire il giudizio direttamente nel merito quando lo ritenga possibile già con la cognizione in fase cautelare. In caso di rigetto dell'istanza cautelare, o di sua inammissibilità o irricevibilità, è prevista una pronuncia anche sulle spese del procedimento cautelare. In caso, invece, di accoglimento dell'istanza il giudice è tenuto a fissare anche la data della trattazione nel merito del ricorso. Si dispongono inoltre termini più brevi per l'appello delle ordinanze cautelari non notificate. È, infine, prevista una razionalizzazione dell'istituto dell'esecuzione delle pronunzie cautelari del giudice amministrativo mediante l'attribuzione dei poteri propri del giudizio di ottemperanza.

L'articolo 5 prevede che nell'esercizio della giurisdizione esclusiva nei confronti degli atti delle autorità amministrative indipendenti il giudice amministrativo conosca soltanto del palese errore di apprezzamento e della manifesta illogicità del provvedimento, oltre che dell'incompetenza e della violazione di legge.

L'articolo 6 attribuisce al giudice amministrativo la facoltà di emettere provvedimenti decisori in forma semplificata nei casi in cui la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso renda superflua una motivazione redatta con la tradizionale complessità.

L'articolo 7 mira ad evitare che il Consiglio di Stato annulli con rinvio, prolungando così il giudizio di altri due possibili gradi. Ciò impedirà, fra l'altro, che debbano essere considerate adottate con errore di

procedura le numerose sentenze dei TAR che, dopo la discussione del ricorso da essi considerato non accoglibile, scelgano di definire in tal senso la lite, piuttosto che ordinare in via interlocutoria al ricorrente la notifica del ricorso ad ulteriori controinteressati.

Di diversa natura è l'articolo 4, che estende e rafforza il modello peculiare di tutela cautelare già previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e dal comma 27 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. La norma proposta prevede una disciplina particolare, integrativa delle misure generali sinora esplicitate, per materie ritenute di estrema delicatezza. In tali casi, se il giudice ritiene che il ricorso evidenzii l'illegittimità dell'atto impugnato, fissa direttamente la data della trattazione del merito alla prima udienza utile dopo trenta giorni, in cui le parti possono presentare memorie e ulteriori documenti. Contestualmente, ma solo in via eventuale, il giudice può adottare ulteriori misure cautelari, enunciando però i vizi da cui, ad un primo esame, appare affetto l'atto impugnato.

Del dispositivo della sentenza di merito è previsto il deposito entro sette giorni dalla data dell'udienza.

L'articolo 8 prevede un'integrazione della composizione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa mediante l'inserimento di quattro cittadini scelti di intesa tra i Presidenti delle due Camere tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale.

L'articolo 9 infine, analogamente a quanto è stato previsto per la Corte dei conti dall'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, detta disposizioni concernenti le spese relative al Consiglio di Stato e ai TAR, assicurandone una autonoma gestione da parte del Consiglio di presidenza.

## RELAZIONE TECNICA

L'articolo 7 del disegno di legge prevede l'integrazione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa con quattro membri laici.

Il relativo onere finanziario, sulla base di quanto previsto per i membri laici del Consiglio di presidenza della Corte dei conti (articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117) relativamente al 1996, è quantificato in lire 800 milioni annui.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Disposizioni sull'istruttoria nel processo amministrativo)*

1. All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, i commi secondo, terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

«Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella cancelleria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio; quanto meno, egli deve fornire prova del rifiuto dell'amministrazione di rilasciare copia degli atti e dei documenti medesimi.

La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre il provvedimento impugnato nonchè, anche in copie autentiche, gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato e tutti quelli di cui l'amministrazione intende avvalersi in giudizio.

Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni».

2. Il secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«La decisione sui mezzi istruttori è adottata dal presidente della sezione ovvero dal

collegio mediante ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso».

3. All'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I documenti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi al giudice di secondo grado unitamente al fascicolo d'ufficio».

#### Art. 2.

##### *(Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione)*

1. Dopo l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è inserito il seguente articolo:

«Art. 21-bis. - *I.* - I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono decisi in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. La decisione è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla pubblicazione. Nel giudizio d'appello si seguono le stesse regole.

2. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina all'amministrazione di provvedere entro un dato termine e nomina un commissario che provveda in luogo dell'amministrazione qualora quest'ultima resti inadempiente oltre il detto termine».

#### Art. 3.

##### *(Disposizioni generali sul processo cautelare)*

1. Il settimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dai seguenti:

«Se il ricorrente, allegando danni gravi ed irreparabili derivanti dall'esecuzione

dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, chiede l'emanazione di misure cautelari, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio. L'ordinanza di accoglimento, oltre alla valutazione dei danni allegati, contiene l'indicazione dei profili che, ad un primo esame, inducono a una ragionevole certezza sul buon esito del ricorso. I difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio ed ove ne ricorrano i presupposti, può definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data della successiva trattazione del ricorso a norma del decimo comma; adotta, ove ne sia il caso, le misure cautelari interinali.

Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l'appello contro un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice provvede sulle spese del procedimento cautelare a norma dell'ultimo comma dell'articolo 26.

L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale di accoglimento della richiesta cautelare fissa altresì la data di trattazione del ricorso nel merito.

La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.

Nel caso che l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata, chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'articolo 27, primo comma, n. 4, del testo



unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il funzionario che deve provvedere.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel giudizio di sospensione della sentenza appellata avanti al Consiglio di Stato».

2. All'articolo 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali con cui si decide soltanto l'istanza cautelare ed eventualmente sulle relative spese, è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni dal deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria».

3. Per l'impugnazione delle ordinanze già emanate alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di centoventi giorni decorre a quest'ultima data, semprechè ciò non comporti riapertura o prolungamento del termine previsto dalla normativa anteriore.

#### Art. 4.

##### *(Disposizioni particolari sul processo di determinate materie)*

1. Dopo l'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è inserito il seguente articolo:

«Art. 23-bis. - 1. - Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:

a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione di attività tecnico-amministrative ad esse connesse;

b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere;

c) i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;

d) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi all'istruzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

e) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Per il giudizio di merito, sono ridotti alla metà tutti i termini, salvo quello per la proposizione del ricorso.

3. Il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai sensi dell'articolo 21, ottavo comma, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzia l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un danno grave e irreparabile, in luogo del provvedimento cautelare fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale.

4. Nel giudizio cautelare di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti en-

tro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo terzo comma, e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni.

5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un primo esame, inducono a una ragionevole certezza sul buon esito del ricorso.

6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.

7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte può, al fine di ottenere la sospensione della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata».

2. Sono abrogati l'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e il comma 27 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

#### Art. 5.

##### *(Atti delle autorità amministrative indipendenti)*

1. All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è aggiunto il seguente comma:

«Nell'esercizio della giurisdizione esclusiva, ove prevista nei confronti degli atti

delle autorità amministrative indipendenti, il giudice amministrativo conosce, oltre che dell'incompetenza e della violazione di legge, esclusivamente del palese errore di apprezzamento e della manifesta illogicità del provvedimento impugnato».

Art. 6.

*(Decisioni in forma semplificata)*

1. All'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

«Nel caso in cui ravvisino la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con ordinanza succintamente motivata, anche in calce al ricorso; nel caso di manifesta infondatezza, la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile».

Art. 7.

*(Decisione del Consiglio di Stato in grado di appello)*

1. Il primo comma dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:

«Se il Consiglio di Stato riconosce fondato il ricorso di appello, riforma la decisione impugnata, provvedendo sempre senza rinvio».

2. Il secondo comma dell'articolo 34 e l'articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono abrogati.

## Art. 8.

*(Modificazione della composizione  
del consiglio di presidenza  
della giustizia amministrativa)*

1. L'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. *(Composizione del Consiglio di presidenza)*. - *I.* - Il Consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed è composto:

a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;

b) dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato più anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato;

c) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;

d) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, di cui almeno due con qualifica non inferiore a consigliere di tribunale amministrativo regionale;

e) da quattro cittadini scelti di intesa dai Presidenti delle due Camere tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale;

f) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera c);

g) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, di cui almeno uno con qualifica di consigliere, con funzioni di supplenti di componenti di cui alla lettera d).

2. All'elezione dei componenti di cui alle lettere c) e f) del comma 1, nonché di quelli di cui alle lettere d) e g) del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi re-

gionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

3. I componenti elettivi durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.

4. I membri eletti che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità o si dimettono o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti.

5. I cittadini di cui alla lettera *e)* del comma 1 non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117.

6. I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti eletti effettivi. I membri di diritto di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono sostituiti, in caso di assenza o di impedimento dai presidenti di sezione in servizio presso il Consiglio di Stato che seguono nell'ordine di anzianità.

7. Le funzioni di vice presidente sono attribuite al componente con qualifica più elevata o, in caso di parità, al più anziano nella qualifica tra i magistrati di cui alla lettera *b)* del comma 1. Il vice presidente sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito».

8. In sede di prima applicazione del presente articolo, i componenti di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, come sostituito dal comma 1, entrano a far parte del consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Il mandato si estingue alla scadenza del consiglio stesso.

## Art. 9.

1. Alla legge 27 aprile 1992, n. 186, e aggiunto il seguente articolo:

«Art. 53-bis. (*Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali*) - 1. - A decorrere dall'anno 1998 il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede all'autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa delibera le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali».

## Art. 10.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

